

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Misure a favore del comando dei vigili del fuoco di Vicenza)	8
Missioni vevoli nella seduta del 20 gennaio 2004	3	(Sezione 3 – Misure a favore dei distaccamenti dei vigili del fuoco di Empoli e Castelfiorentino)	10
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..	3, 4	(Sezione 4 – Potenziamento delle strutture dei vigili del fuoco in Umbria)	10
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 5 – Misure a favore del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce) .	11
Documento ministeriale (Trasmissione)	4	Proposta di legge (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) nn. 47-147-156-195-406-562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492-B	13
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	13
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	5	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	13
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	13
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 4 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	14
Interrogazioni	6		
(Sezione 1 – Iniziative per coprire le lacune di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)	6		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) nn. 559-1478-1480-1486-1535-1590-1660-B	15	(Sezione 5 – Articolo 2 e relativa proposta emendativa)	16
(Sezione 1 – Questione sospensiva)	15	(Sezione 6 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	18
(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	15	(Sezione 7 – Articolo 4 e relative proposte emendative)	19
(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	16	(Sezione 8 – Articolo 5 e relative proposte emendative)	21
(Sezione 4 – Articolo 1 e relativa proposta emendativa)	16	(Sezione 9 – Ordini del giorno)	22

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 20 gennaio 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 19 gennaio 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

ROSATO: « Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale » (4617).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 19 gennaio 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con Allegati, Appendici, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2002 » (4616).

Sarà stampato e distribuito.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 4568, d'iniziativa del deputato CAPUANO, ha assunto il seguente titolo: « Istituzione di una Com-

missione parlamentare di inchiesta sulla insolvenza dei gruppi Cirio e Parmalat nei confronti degli obbligazionisti ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

ZANELLA e RUZZANTE: « Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i possessori o detentori di armi » (4439) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura):

« Modificazioni ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante riforma degli Istituti italiani di cultura ed interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero » (4535) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 19 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia della seguente documentazione:

ordinanza, emessa dal prefetto di Milano in data 8 gennaio 2004, nei confronti del personale della Società ATM spa;

ordinanze emesse dal prefetto di Milano in data 12 gennaio 2004, nei confronti, rispettivamente, delle società ATM e TPM spa.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettere del 30 dicembre 2003, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione LUSETTI ed altri n. 0/435/1, accolto dal Governo nella seduta della IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) del 19 febbraio 2002, concernente la disciplina dell'accesso ad INTERNET e all'impegno assunto in risposta all'interrogazione in Commissione ROTUNDO ed altri n. 5/00478, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 3 dicembre 2002, concernente la riduzione dei servizi postali in provincia di Lecce.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente della regione Liguria, con lettera in data 29 dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la prima relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2002-2003 (doc. CXCIX, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 15 gennaio 2004, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazioni, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di San Pietro Mosezzo (Novara), Volpedo (Alessandria), San Zenone degli Ezzelini (Treviso), Motta de' Conti (Vercelli), Battuda (Pavia), Giulianova (Teramo), Graffignano (Viterbo), Mason Vicentino (Vicenza), San Bonifacio (Verona).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del progetto di variante relativo all'ampliamento della sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Ancona, località Vallemiano (326).

Tale richiesta è stata assegnata, in data odierna, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 febbraio 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (327).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 febbraio 2004. E altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 febbraio 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (328).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 15 marzo 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Iniziative per coprire le lacune di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

A)

PISTONE e SGOBIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

su una popolazione di 57 milioni di abitanti, nel nostro Paese, ci sono solo 27 mila vigili del fuoco e circa la metà dei comuni italiani risultano sprovvisti di distaccamenti;

nonostante l'avvertita carenza di personale, il ministero dell'interno non provvede ad assumere, da circa quattro anni, i circa 3500 idonei al concorso;

risulta agli interroganti che mercoledì 4 dicembre 2002 il Ministro interrogato, partecipando a Roma, presso il l'Istituto superiore antincendi, alla festa di Santa Barbara — occasione in cui il Presidente della Repubblica, onorevole Carlo Azeglio Ciampi, ha conferito ai vigili del fuoco la medaglia d'oro al merito civile — avrebbe ricordato che, dall'inizio del 2002, i vigili del fuoco hanno effettuato più di 600 mila interventi ed ha anche sottolineato il necessario « potenziamento degli organici, oggi largamente sottodimensionati, specie in ordine ai compiti assai impegnativi previsti da quella difesa civile che la stessa Alleanza atlantica ha posto al centro della sua attenzione »;

da tempo, le organizzazioni sindacali di categoria chiedono un adeguamento di organico e di servizi, ma da parte del Governo si sono registrate solo promesse che non trovano conferme operative alcune —:

quali provvedimenti intenda urgentemente assumere al fine di coprire le lacune di organico suddette e se non ritenga urgente intervenire al fine di potenziare anche i mezzi e le attrezzature del corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo un servizio più efficiente ed efficace alla popolazione, innalzando il livello di protezione dell'operatore vigile del fuoco, che è esposto a rischi particolarmente elevati, come testimoniano i dati, preoccupanti ed in costante aumento, riferiti ai decessi in servizio ed agli infortuni. (3-01683)

(4 dicembre 2002)

PISTONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il corpo nazionale dei vigili del fuoco presta costantemente e in ogni condizione un'opera impagabile, mettendosi sempre a servizio dei cittadini e mettendo spesso a repentaglio la vita dei propri uomini;

le condizioni nelle quali sono costretti ad operare, malgrado l'ampliamento delle loro competenze di intervento (soccorso tecnico urgente, controllo sull'uso di sostanze batteriologiche e radioattive, controllo e predisposizione dei piani di inter-

vento in caso di incidente delle industrie a rischio, individuazione e controllo dei dissesti idrogeologici, rilevazione dell'attività sismica, vigilanza aeroportuale e portuale, servizi di prevenzione incendi e della vigilanza nei locali di pubblico spettacolo, incendi boschivi e altro), sono aggravate da una cronica carenza di uomini, da mezzi in dotazione obsoleti ed insufficienti, da attrezzature ed equipaggiamenti logori ed inadeguati;

i vigili del fuoco svolgono la propria attività spesso lontano dai riflettori e dall'attenzione dei mezzi di informazione; non fanno notizia i loro determinanti interventi quotidiani, ma sono solo le morti tragiche in servizio, in alcuni casi troppo frequenti (solo il comando provinciale di Roma ha subito la perdita di ben nove vigili in due anni), che svegliano per brevi attimi le nostre coscienze;

nonostante la grave carenza di personale operativo, dal 1998, data dell'ultimo concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, bandito dall'amministrazione, a tutt'oggi, restano in attesa di assunzione più di tremila idonei;

la legge finanziaria per il 2003 ha previsto un incremento di sole 230 unità, che non sono sufficienti neanche a pareggiare il numero di pensionamenti di passaggi di qualifica e, purtroppo, di morti e feriti gravi in servizio;

il rapporto vigili del fuoco/popolazione è, in Italia, ampiamente al di sotto della media europea;

la presenza dei vigili del fuoco si registra in solo seicento degli ottomila comuni del Paese, dato che rallenta in modo determinante i tempi di intervento delle squadre di soccorso nelle località più isolate —:

se non ritenga irrisoria l'assunzione, nel 2003, di solo 230 unità nei vigili del fuoco, a fronte dell'oggettiva carenza di organico su tutto il territorio nazionale;

se non ritenga necessario colmare, almeno in parte ed in tempi brevi, la grave

carenza di personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, arruolando i tremila giovani risultati idonei al concorso del 1998. (3-01914)

(11 febbraio 2003)

MEDURI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il corpo nazionale vigili del fuoco lamenta da anni una grave sottodimensione organica e la stessa carenza di personale è stata ripetutamente denunciata dalle organizzazioni sindacali di categoria, da competenti esponenti del Governo e dalla stessa maggioranza;

nel 2002 i vigili del fuoco hanno, malgrado la cronica insufficienza, soprattutto, di uomini e poi di mezzi, attrezzature, equipaggiamenti e strutture, garantito a 57 milioni di abitanti circa 750.000 interventi;

solo 600 degli 8000 comuni italiani possono vantare un distaccamento di vigili del fuoco;

in altre nazioni d'Europa è previsto un addetto di vigili del fuoco ogni 1500 abitanti;

l'adeguamento nel nostro Paese a questo *standard* comporterebbe un corpo di 45.000 unità a fronte delle attuali 27.000;

durante la discussione sulla legge finanziaria per il 2003 è stato previsto un inadeguato piano di assunzioni di sole 230 unità;

con decreto del ministero dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, numero 24, del 27 marzo 1998 è stato indetto un concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco: da allora, nonostante la mancanza di personale operativo, i rimanenti 3000 giovani risultati idonei attendono ancora oggi di essere assunti;

la stessa validità della graduatoria del suddetto concorso è stata prorogata fino al mese di dicembre 2005 —:

se non ritenga prioritario assumere tutti i 3000 idonei del concorso del 1998 per colmare, almeno in parte ed in tempi brevi, la grave insufficienza di vigili permanenti;

se non ritenga doveroso, al fine di accelerare e rendere più fluido l'iter formativo delle nuove unità operative dei vigili del fuoco, pianificare con cadenza bimestrale dei corsi di 700-800 allievi vigili permanenti;

se non ritenga opportuno svolgere i predetti corsi di formazione professionale nella prima fase, della durata di due mesi, presso le scuole centrali antincendi di Roma e nella seconda fase, della durata di sei mesi, presso i poli didattici regionali del corpo nazionale dei vigili del fuoco. (3-02551)

(21 luglio 2003)

GERACI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i vigili del fuoco svolgono un'attività di grande rilevanza per i cittadini, spesso in condizioni disagiate e di rischio per la propria persona. È necessario, quindi, aumentare la loro consistenza numerica;

attualmente l'apporto di nuove unità viene raggiunto attingendo dalla graduatoria degli idonei del concorso per 184 posti bandito nel 1998;

esiste anche una graduatoria di idonei al concorso per 173 posti dei vigili del fuoco iscritti ai quadri volontari discontinui bandito nel 2001;

i discontinui svolgono regolare servizio per 180 giorni all'anno acquisendo notevole esperienza;

i 400 neo assunti dalle graduatorie del concorso del 1998 costano all'ammi-

nistrazione circa 2.400.000 euro per i 6 mesi di corso di formazione addestramento;

i discontinui grazie alla loro esperienza potrebbero effettuare un corso di soli 3 mesi, facendo risparmiare notevolmente lo Stato —:

se il Governo intenda prendere provvedimenti per risolvere la questione ormai endemica di carenza di organico nei vigili del fuoco;

se non ritenga più utile ed economico attingere dalla graduatoria del concorso di discontinui del 2001 per l'assunzione di nuovi elementi, per lo meno in percentuale del 50 per cento. (3-02953)

(19 gennaio 2004)

(ex 4-06724 del 24 giugno 2003)

(Sezione 2 — Misure a favore del comando dei vigili del fuoco di Vicenza)

B)

ZANETTIN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da oltre 10 anni si attende la riqualificazione del comando di Vicenza dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con relativo potenziamento degli organici, sia della sede centrale, sia dei distaccamenti di Schio e Bassano del Grappa, attualmente del tutto inadeguati rispetto ad un territorio di grande delicatezza, soprattutto in funzione del gran numero di insediamenti produttivi, che ivi si collocano;

dopo che, anche a seguito di un'articolata iniziativa sindacale, con nota in data 10 gennaio 2003 il capo dipartimento, prefetto Mario Morcone, ha formalmente richiesto lo *status* richiesto, appare ora necessaria l'emanazione di apposito decreto ministeriale;

analogo decreto è già stato emanato il 23 dicembre 2002 a favore dei comandi di Palermo e Catania;

nel mese di marzo 2003 era prevista l'assegnazione di nuovo personale, che stava ultimando un corso di formazione a Roma;

pare che nella sua prima stesura il provvedimento in oggetto non comprendesse la sede di Vicenza, a beneficio, invece, delle sedi di Palermo e Catania (cinquanta unità ciascuna), di Treviso per sette unità (la cui vertenza è iniziata molto dopo quella di Vicenza), Padova (sette unità) e di Verona (sei unità), senza che in questi casi vi sia stata nessun tipo di richiesta di riqualificazione, visto che entrambe queste due sedi sono già qualificate S5, come invece richiesto per il comando di Vicenza;

il potenziamento del comando di Vicenza dei vigili del fuoco costituisce priorità assoluta a fronte di carenze di organico, assolutamente insostenibili —:

come intenda intervenire per la riqualificazione della pianta organica del comando provinciale dei vigili del fuoco di Vicenza. (3-02003)

(27 febbraio 2003)

GIORGIO CONTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di gennaio 2003 si è svolta a Vicenza una protesta sindacale del personale del locale comando provinciale dei vigili del fuoco, in concomitanza con la manifestazione fieristica « Vicenza Oro 1 »;

tale protesta trae origine dalla carenza di personale che il comando e i distaccamenti in provincia soffrono ormai da tempo;

da valutazioni e segnalazioni dello stesso comando provinciale, più volte accolte dal competente dipartimento presso il ministero dell'interno, emerge come l'organizzazione del soccorso nella provincia di Vicenza sia dimensionata per difetto, se

confrontata con il tessuto economico e sociale fortemente dinamico e a forte caratterizzazione industriale ed artigianale;

la presenza di oltre dodicimila cittadini statunitensi, sia civili che militari, a fronte di quattro basi militari Nato, pone la provincia di Vicenza al centro di un forte rischio di attacchi terroristici, che richiede una stretta collaborazione con le autorità militari italiane e statunitensi;

la provincia di Vicenza, con oltre 800.000 abitanti e 86.000 imprese, di cui 6 soggette all'articolo 8 del decreto-legge n. 339 del 1999, è individuata quale sede centrale del tipo S2 e caratterizzata da 5 distaccamenti di tipo D1, a fronte di altri comandi provinciali, che, con minore pressione demografica e di rischio complessivo, godono di classificazioni superiori;

tali situazioni generano un carico di lavoro, anche amministrativo, con indici utenti su operatori tra i più alti del Paese;

i distaccamenti di Schio e Bassano del Grappa rispondono ad un numero di interventi tra i più alti per i distaccamenti di classificazione D1 e in alcuni casi, in termini assoluti, più di sedi classificate come S1;

la necessità di un adeguamento degli organici, come accolto in linea tecnica dal competente dipartimento, non è più rimandabile;

l'auspicato aumento di organici non renderebbe necessaria alcuna modifica al patrimonio edilizio delle caserme esistenti —:

se il Governo, come delineato in più occasioni dal competente dipartimento del ministero dell'interno, intenda procedere in tempi auspicabilmente brevi ad una decretazione per la riqualificazione delle sedi di Vicenza, da S2 a S5, e dei distaccamenti di Schio e Bassano, da D1 a D2. (3-02954)

(19 gennaio 2004)

(ex 5-01911 del 16 aprile 2003)

(Sezione 3 – Misure a favore dei distaccamenti dei vigili del fuoco di Empoli e Castelfiorentino)

C)

FLUVI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

all'interno del comando provinciale di Firenze, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Empoli e di Castelfiorentino (Petrazzi) garantiscono il loro intervento su una vasta area di territorio comprendente sedici comuni, con circa 220.000 abitanti, con una delle realtà produttive più importanti della Toscana;

vengono svolti annualmente circa 2.300 interventi fra spegnimento incendi, soccorsi a persone ed animali, bonifiche ed altri;

il personale adibito a garantire gli interventi e la sicurezza alla popolazione residente è da tempo al di sotto delle necessità. La pianta organica dei due distaccamenti prevede la presenza di 62 unità (38 ad Empoli e 24 a Castelfiorentino), mentre in servizio ci sono solo 48 unità di personale;

a ciò si è aggiunta, da qualche tempo, una difficoltà di carattere finanziario, che rischia di impedire l'approvvigionamento del gasolio e della benzina per gli automezzi, gli interventi per la manutenzione degli stessi, l'acquisto di materiale per le bonifiche e lavaggi stradali ed altro. Risulta, inoltre, che vi siano ritardi per i pagamenti delle spettanze straordinarie ai vigili del fuoco;

è necessario un intervento urgente per consentire un corretto funzionamento dei distaccamenti sopra richiamati e permettere a vigili del fuoco di far fronte con prontezza alle eventuali richieste di soccorso dei cittadini —:

quali interventi intenda mettere in atto per garantire il funzionamento dei

distaccamenti in questione e garantire la sicurezza delle popolazioni residenti. (3-02952)

(19 gennaio 2003)

(ex 5-02102 del 16 aprile 2003)

(Sezione 4 – Potenziamento delle strutture dei vigili del fuoco in Umbria)

D)

BELLILLO. *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

recenti studi hanno dimostrato che l'intervento di soccorso dei vigili del fuoco riscuote pieno successo e, conseguentemente, riesce a limitare i danni a persone o cose solo se si realizza nei primi 20 minuti susseguenti l'evento, dopo di che l'efficacia della riuscita cala vertiginosamente con l'aumentare del tempo;

il comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia, la rappresentanza sindacale unitaria e le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Csa hanno più volte richiamato l'esigenza di dare al cittadino « un soccorso rapido ed efficace », al fine di garantire la sua tutela;

per il miglioramento di tale servizio è ritenuta determinante l'istituzione di un distaccamento permanente nel territorio del lago Trasimeno e il potenziamento dell'attuale organico dei distaccamenti di Foligno e Spoleto;

in particolare, l'area territoriale del lago Trasimeno oggi è servita dalla sede centrale di Perugia, che, pur con il massimo impegno, non riesce a fornire alla popolazione un servizio commisurato ed efficace, a causa della distanza chilometrica;

il lago Trasimeno, dopo il lago Maggiore e il lago di Garda, è il terzo lago d'Italia per estensione e richiede interventi di soccorso, per i pericoli legati sia all'at-

tività produttiva di pesca, sia a quelle di navigazione delle acque, sia a quelle turistiche, che assumono importanza rilevante durante la stagione primaverile e estiva;

questa particolarità determina frequenti interventi acquatici di superficie, che richiedono agli operatori dei vigili del fuoco specializzazioni e attrezzature particolari in aggiunta a quelle di base;

di qui l'esigenza di istituire in questa zona, che risulta essere mal servita dal servizio dei vigili del fuoco, un distaccamento permanente che assicuri con tempestività il giusto soccorso alla popolazione;

altro problema riguarda il potenziamento delle sedi di Foligno e Spoleto, che debbono far fronte ad un territorio in cui si registra un forte sviluppo demografico e produttivo, e, di conseguenza, una crescita esponenziale del numero di interventi di soccorso, tanto da ipotizzare l'elevamento dell'attuale distaccamento di Foligno in comando provinciale, con il conseguente incremento degli organici previsto per una sede centrale;

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 23 dicembre 2002 è stata istituita la direzione interregionale Marche ed Umbria dei vigili del fuoco, che accorpa appunto i compiti che precedentemente erano svolti dai relativi ispettorati regionali dei vigili del fuoco;

di conseguenza, è venuta a mancare in Umbria quella struttura di riferimento che avrebbe dovuto catalizzare le esigenze regionali del mondo sociale ed istituzionale con l'attività di soccorso, prevenzione e programmazione svolta dai vigili del fuoco nel campo dell'attività antincendi —:

quali prospettive concrete vi siano per l'effettiva istituzione di un distaccamento permanente dei vigili del fuoco nella zona del lago Trasimeno per il potenziamento degli organici delle sedi di Foligno e Spoleto e per il ripristino della direzione regionale dell'Umbria;

se siano stati considerati gli effetti sul corpo nazionale dei vigili del fuoco della riforma della leva, che avrà come conseguenza la perdita di tutta la componente volontaria che da anni assicurava una risorsa di uomini che contribuiva in qualche modo ad alleviare l'annoso problema degli organici, che da sempre attanaglia il corpo, e quali provvedimenti in merito intenda adottare. (3-02487)

(7 luglio 2003)

(Sezione 5 – Misure a favore del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce)

E)

DELL'ANNA. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

nella giornata del 19 luglio 2003 l'intero Salento, in particolare la parte del territorio che si affaccia sullo Jonio, è stato interessato da violenti incendi, che a causa del forte vento di maestrale hanno distrutto decine di ettari di vegetazione, macchia mediterranea, aree boschive e compromesso l'importante flora e fauna mediterranea esistente;

la rapida ed intensa propagazione del fuoco, alimentata dal forte vento spirato per tutta la giornata, ha messo a repentaglio numerose abitazioni, che per sicurezza sono state evacuate, e l'incolumità di molti residenti;

la dinamica con cui si sono sviluppati gli incendi porta ad affermare che il disastro verificatosi ha, con ogni probabilità, origine dolosa;

l'esiguo numero di vigili del fuoco di cui è dotato il comando provinciale di Lecce molto spesso non è in grado di assicurare il pronto intervento alle urgenti richieste che giungono contemporaneamente dall'intera provincia, che, per superficie e numero di abitanti, risulta essere una tra le più vaste d'Italia;

nonostante l'impegno ed il sacrificio dell'esiguo numero di uomini in organico presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce e dei suoi distaccamenti, molto spesso alcune richieste d'intervento rimangono inevase e scoperte per mancanza di personale;

nonostante i ritmi di lavoro stressanti e turni massacranti a cui sono sottoposti i vigili del fuoco in servizio e l'impegno anche dei volontari delle associazioni di protezione civile, le forze disponibili rispetto alle richieste di intervento che giungono alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco sono estremamente esigue ed insufficienti;

nella giornata del 19 luglio 2003, per contrastare l'avanzata del fuoco e per scongiurare possibili danni irreparabili a persone e cose, nelle aree interessate dagli

incendi sono dovuti intervenire, in aiuto dei pochi operatori presenti, i residenti ed i passanti del posto —:

se non ritenga:

a) di assegnare ed inviare immediatamente un consistente numero di vigili del fuoco al comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce, per fronteggiare le impellenti richieste e le numerose emergenze e per far fronte agli innumerevoli incendi che si stanno sviluppando su tutto il territorio provinciale;

b) di disporre l'assegnazione e l'utilizzo di un congruo numero di operatori di polizia e del corpo forestale dello Stato, al fine di assicurare il controllo del territorio e dei posti a maggiore rischio di incendi dolosi. (3-02587)

(29 luglio 2003)

**PROPOSTA DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO)
(47-147-156-195-406-562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492-B)**

(A.C. 47 ed abb.-B – Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 2004-2006 con le seguenti: 2013-2015.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2004 con le seguenti: per l'anno 2013.

2. 4. Moroni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 2004-2006 con le seguenti: 2012-2014.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2004 con le seguenti: per l'anno 2012.

2. 5. Moroni.

(A.C. 47 ed abb.-B – Sezione 2)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 47 ed abb.-B – Sezione 3)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5 Moroni, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica privi di idonea copertura finanziaria;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 47 ed abb.-B – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Interventi contro la sterilità e la infertilità).

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 2.

(Interventi contro la sterilità e l'infertilità).

Al comma 2, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2013.

2. 1. Moroni.

Al comma 2, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2012.

2. 2. Moroni.

Al comma 2, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2006.

2. 3. Moroni, Boato.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 2004-2006 con le seguenti: 2013-2015.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2004 con le seguenti: per l'anno 2013.

2. 4. Moroni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 2004-2006 con le seguenti: 2012-2014.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2004 con le seguenti: per l'anno 2012.

2. 5. Moroni.

PROPOSTE DI LEGGE: MOLINARI ED ALTRI: NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (APPROVATO IN UN TESTO UNIFICATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (559-1478-1480-1486-1535-1590-1660-B)

(A.C. 559 ed abb.-B – Sezione 1)

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

premesso che:

le modifiche apportate al titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 hanno aperto una fase di riforma che necessita, tuttavia, di essere completata ed adeguata;

anche al fine di realizzare gli adeguamenti necessari al mutato quadro costituzionale, la legge 6 luglio 2002, n. 137, ha delegato il Governo ad emanare specifici decreti legislativi finalizzati a riformare l'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici;

è attualmente all'esame del Parlamento un disegno di legge costituzionale recante modifiche all'articolo 117 della Costituzione, il cui fine è quello di completare il quadro delle riforme precedentemente realizzate;

la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, prevede, tra le altre cose, che « in sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117 »;

per quanto riferito ai punti precedenti risulta evidente che, allo stato attuale, una qualsiasi riforma del Corpo forestale appare prematura ed inutile, in quanto sarebbe, con ogni probabilità, soggetta ad ulteriori ed indispensabili revisioni nel momento in cui sarà completato il processo di riforme in corso o sarà esercitata la delega di cui alla legge n. 137 del 2002,

delibera

di sospendere l'esame della proposta di legge n. 559-B fino alla conclusione del processo di riorganizzazione del Governo e di riforme costituzionali in atto.

n. 1. Vascon.

(A.C. 559 ed abb.-B – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 559 ed abb.-B - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.1 e 4.5 Vascon e 4.6 Rava, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 559 ed abb.-B - Sezione 4)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Natura giuridica e compiti istituzionali).

1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.

2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresì struttura operativa nazionale di protezione civile.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Natura giuridica e compiti istituzionali).

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché nel controllo del territorio,

1. 1. Vascon.

(A.C. 559 ed abb.-B - Sezione 5)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Funzioni del Corpo forestale dello Stato).

1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia di:

a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e

naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria;

d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;

g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;

l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su

tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse;

m) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

n) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;

p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

(Funzioni del Corpo forestale dello Stato).

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: degli altri beni destinati con lesinguenti: delle riserve biogenetiche destinate.

2. 1. Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Borrelli, Banti, Ruggieri, Potenza.

(A.C. 559 ed abb.-B - Sezione 6)**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 3.***(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato).*

1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, nonché per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa normativa.

3. All'unità dirigenziale di livello generale, individuata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresì le funzioni, è preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.

4. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti è disposta con i decreti ministeriali di natura regolamentare previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni.

6. L'organizzazione, l'attività di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale del personale.

7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori dell'ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei confronti degli operatori dell'ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi.

8. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia è autorizzato a portare armi, è esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 3.***(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato).*

Al comma 8, sopprimere le parole da: e ha diritto al libero percorso fino alla fine del comma.

3. 1. Vascon.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: ; può essere, inoltre, utilizzato dall'autorità giudiziaria per quanto riguarda i compiti inerenti l'attività di polizia giudiziaria.

3. 2. Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Borrelli, Banti, Ruggieri, Potenza.

(A.C. 559 ed abb.-B - Sezione 7)**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 4.**

(Rapporti con le regioni e con gli enti locali).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, ha facoltà di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle

funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio che accerti la perdita delle qualità, interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversità biologiche presenti nelle riserve naturali indicate all'articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonché tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato.

4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto può comunque essere adottato. Il decreto deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche condizioni.

5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte

all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, ove consentito dalle singole normative regionali e comunque nell'ambito di un contingente di unità il cui onere corrispondente annuo a regime sia non superiore a cinque milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. La dotazione organica del Corpo forestale dello Stato è conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma.

8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, è effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003, verifica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche

agricole e forestali, le risorse finanziarie da trasferire alle singole regioni in relazione all'attuazione della presente legge.

10. Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

(Rapporti con le regioni e con gli enti locali).

Al comma 3, sopprimere le parole da: adottato su proposta fino a: della legge 6 dicembre 1991, n. 394,

Conseguentemente:

sopprimere il comma 4;

al comma 8, sopprimere le parole: con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. 1. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole da: adottato su proposta fino a: legge 6 dicembre 1991, n. 394 con le seguenti: sulla base dei criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. 2. Franci, Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.

Al comma 3, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,

4. 3. Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rosiello, Franci, Borrelli, Banti, Ruggieri, Potenza.

Al comma 3, sopprimere le parole da: che accerti fino a: legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. 4. Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rosiello, Franci, Borrelli, Banti, Ruggieri, Potenza.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque nell'ambito di un contingente di unità il cui onere corrispondente annuo a regime sia non superiore a cinque milioni di euro.

4. 5. Vascon.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: comunque fino a: cinque milioni di euro con le seguenti: con relativo onere a carico del bilancio regionale.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative, già conferite alle stesse secondo le disposizioni della legge n. 59 del 1997, è assegnato alle medesime, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un fondo annuale pari ad euro 200 milioni. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante il ripristino dell'imposta sulle successioni per i grandi patrimoni. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

4. 6. Rava, Marcora Preda, Sedioli, Rosiello, Franci, Borrelli, Banti, Ruggieri, Potenza.

Al comma 10, sostituire le parole da: competenze fino alla fine del comma con le seguenti: attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. 7. Collè.

(A.C. 559 ed abb.-B - Sezione 8)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Disposizioni finali).

1. Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge.

2. È abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione dell'articolo 30, primo comma.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: « ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, ».

4. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di uf-

ficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato.

6. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le parole: « dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « e del Corpo forestale dello Stato ».

7. All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: « centri operativi antincendi boschivi » sono inserite le seguenti: « articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale ».

8. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e ovunque ricorrano nel medesimo decreto legislativo, le parole: « commissario superiore forestale » sono sostituite dalle seguenti: « vice questore aggiunto forestale ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

(Disposizioni finali).

Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.

5. 1. Vascon.

Sopprimere il comma 5.

5. 2. Vascon.

Sopprimere il comma 6.

5. 3. Vascon.

Sopprimere il comma 7.

5. 4. Vascon.

Sopprimere il comma 8.

5. 5. Vascon.

(A.C. 559 ed abb.-B - Sezione 9)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

dal 1° agosto è vacante il posto di Capo del Corpo forestale dello Stato ed attualmente tale funzione è rivestita dal Vicedirettore generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole e forestali;

è necessario procedere all'individuazione del nuovo Capo del Corpo forestale dello Stato, affinché sia garantita la massima funzionalità all'unica forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, concorrendo altresì nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane,

impegna il Governo

a comunicare l'orientamento e i tempi riguardo la nomina del Capo del Corpo forestale dello Stato.

9/559-B/1. Pecoraro Scanio, Marcora, Minniti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame definisce il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato e, tra l'altro, adegua le piante organiche alle funzioni di competenza statale, prevedendo la facoltà per il personale di transitare, a domanda, nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali della regione ove si presta servizio;

il Corpo forestale dello Stato non è presente sull'intero territorio nazionale ma nelle sole regioni a statuto ordinario e, di conseguenza, la facoltà in premessa è inapplicabile relativamente alle regioni a statuto speciale;

gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato originari delle regioni a statuto speciale prestano servizio in altre regioni cosicché per costoro viene meno l'interesse ad esercitare tale facoltà ed oltretutto nei loro confronti i principi costituzionali sanciti dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione ed i benefici previsti dalle normative a sostegno e tutela della famiglia (legge n. 100 del 1987; legge n. 104 del 1992; legge n. 53 del 2000 e decreto legislativo n. 151 del 2001) risultano svuotati di significato, a differenza di quanto avviene per gli altri appartenenti al Corpo forestale dello Stato ed alle altre Forze di polizia, determinando così una violazione dell'articolo 3 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare tutte le misure necessarie per eliminare tale evidente discriminazione nei confronti di una minoranza del personale del Corpo forestale dello Stato, in quanto,

a norma dell'articolo 3 della Costituzione, è necessaria una normativa differenziata ed adeguata alla diversità di condizioni personali che, al fine di garantire effettivamente pari diritti ed opportunità ed evitare gravi disparità di trattamento, preveda per gli interessati la facoltà di transito estesa anche nei ruoli dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e/o delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile ovvero nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o in altre amministrazioni dello Stato.

9/559-B/2. Marinello, Fallica, Misuraca, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Angelino Alfano, Romano, D'Alia.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame definisce il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato e, tra l'altro, adegua le piante organiche alle funzioni di competenza statale, prevedendo la facoltà per il personale di transitare, a domanda, nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali della regione ove si presta servizio;

il Corpo forestale dello Stato non è presente sull'intero territorio nazionale ma nelle sole regioni a statuto ordinario e, di conseguenza, la facoltà in premessa è inapplicabile relativamente alle regioni a statuto speciale;

gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato originari delle regioni a statuto speciale prestano servizio in altre regioni cosicché per costoro viene meno l'interesse ad esercitare tale facoltà ed oltretutto nei loro confronti i principi costituzionali sanciti dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione ed i benefici previsti dalle normative a sostegno e tutela della famiglia (legge n. 100 del 1987; legge n. 104 del 1992; legge n. 53 del 2000 e decreto legislativo n. 151 del 2001) risultano svuotati di significato, a differenza di quanto avviene per gli altri appartenenti al Corpo

forestale dello Stato ed alle altre Forze di polizia, determinando così una violazione dell'articolo 3 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare tutte le misure necessarie per eliminare tale evidente discriminazione nei confronti di una minoranza del personale del Corpo forestale dello Stato, in quanto, a norma dell'articolo 3 della Costituzione, è necessaria una normativa differenziata ed adeguata alla diversità di condizioni personali che, al fine di garantire effettivamente pari diritti ed opportunità ed evitare gravi disparità di trattamento, preveda per gli interessati la facoltà di transito estesa anche nei ruoli delle regioni a statuto speciale.

9/559-B/3. Fallica, Marinello, Misuraca, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Angelino Alfano, Romano, D'Alia.

La Camera,

premesso che:

il Ministro delle risorse agricole, Gianni Alemanno, ha più volte dichiarato che il Corpo Forestale dello Stato è sottodimensionato rispetto alle necessità di azione nella tutela dell'ambiente e della prevenzione dei crimini ambientali;

il Corpo Forestale rappresenta l'unico vero corpo di polizia ambientale presente nel nostro Paese con compiti sempre più crescenti considerate le aggressioni che l'ambiente vive e del forte incremento delle attività criminali sempre più interessate allo sfruttamento ambientale;

la capillarità della presenza del Corpo Forestale nella unitarietà delle sue funzioni testimonia la delicata funzione di controllo del territorio;

le organizzazioni sindacali di categoria da tempo chiedono un potenziamento degli organici e dei mezzi a loro disposizione,

impegna il Governo:

a) rafforzare gli organici del Corpo Forestale dello Stato in relazione alle esigenze manifestate e alle richieste formulate da parte delle organizzazioni sindacali;

b) ad adottare le opportune iniziative entro l'anno 2004, affinché siano disposti maggiori investimenti per il potenziamento dei mezzi a disposizione del corpo a partire da quelli preposti alla prevenzione e al contrasto degli incendi.

9/559-B/4. Molinari, Marcora.

La Camera,

in sede di esame dell'A.C. 559-B impegna il Governo all'individuazione di ulteriori risorse che possano essere destinate ai servizi tecnici forestali regionali, anche in prospettiva dell'adozione di future iniziative normative per l'istituzione di corpi forestali regionali.

9/559-B/5. Vascon, Dario Galli.

La Camera,

tenuto conto che l'articolo 4, comma 3, della proposta di legge recante: « Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato », nel testo approvato alla Camera, prevedeva che venissero trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le riserve naturali, nonché tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato, e che tale trasferimento avvenisse con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, « sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

tenuto conto che il Senato ha modificato l'articolo 4, comma 3, introducendo una procedura di trasferimento più complessa, che non prevede il coinvolgimento

diretto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

ritenuto indispensabile assicurare la partecipazione preventiva delle regioni e delle province autonome all'individuazione dei beni da trasferire alle stesse;

tenuto altresì conto che l'articolo 4, comma 6, nel testo approvato alla Camera, prevedeva che potessero essere operati trasferimenti a domanda di personale del Corpo forestale dello Stato ai servizi tecnici regionali delle regioni in cui detto personale prestava servizio, e che tale trasferimento potesse avvenire nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano tale opzione, e comunque in misura non superiore a 10 milioni di euro, e che il Senato ha ridotto l'ammontare finanziario posto a limite dei trasferimenti di personale a 5 milioni di euro, prevedendo anche una corrispondente riduzione della pianta organica del Corpo forestale dello Stato;

ritenuto che tale procedura penalizzi da un lato il Corpo forestale dello Stato, dall'altro le regioni stesse che vedono limitate le possibilità di ricevere personale del Corpo forestale dello Stato;

tenuto conto dell'urgenza di approvare il testo di legge attualmente all'esame della Camera,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente le più celeri ed efficaci iniziative normative affinché sia introdotta:

a) secondo le forme previste dalla legislazione vigente, la consultazione delle regioni e delle province autonome per i trasferimenti di cui all'articolo 4, comma 3, anche con riferimento alle riserve naturali;

b) la ricostituzione della dotazione finanziaria di 10 milioni di euro originariamente prevista dalla Camera in favore

delle regioni, senza che a ciò corrisponda una riduzione dell'organico del Corpo forestale dello Stato:

tale dotazione finanziaria potrà essere incrementata con un successivo provvedimento nel caso in cui le richieste di trasferimento delle regioni non riescano ad essere soddisfatte da tale stanziamento.

9/559-B/6 (nuova formulazione). Marcora, Molinari, Ruggieri, Loddo, Banti, Zanella, Cima, Lion.

La Camera,

ricordato che la normativa vigente trasferisce alle regioni le competenze in materia di politica forestale e che tale quadro è ulteriormente rafforzato dalle nuove previsioni all'articolo 117 della Costituzione;

rilevato che sarebbe stato opportuno procedere nell'ambito della riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato di cui alla legge in esame anche al trasferimento alle regioni delle risorse adeguate per esercitare le funzioni di loro competenza in materia forestale,

impegna il Governo

a volere provvedere con immediatezza al trasferimento di adeguate risorse alle regioni per fare opportunamente fronte alle competenze in materia di forestazione.

9/559-B/7. Borrelli, Rava, Preda, Rosiello, Franci, Oliverio, Sandi.

La Camera,

premesso che l'articolo 4, comma 9, del provvedimento in esame prevede che entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003 la Conferenza Stato-regioni, d'intesa con il Governo, verifichi le risorse finanziarie da

trasferire alle regioni in relazione all'attuazione della presente legge;

tenuto conto che il riferimento all'anno 2003, unitamente alla precisazione per cui la verifica si deve effettuare entro i quattro mesi successivi all'entrata in vigore della legge e al contenuto del precedente comma 8 consente comunque di effettuare pienamente la predetta verifica anche relativamente al 2004;

tenuto conto dell'urgenza di approvare il provvedimento attualmente all'esame della Camera,

impegna il Governo

a dare attuazione alla verifica prevista dall'articolo 4, comma 9, in sede di Conferenza Stato-regioni, anche relativamente all'anno 2004, nonché ad adottare quanto prima un'iniziativa normativa diretta ad esplicitare più chiaramente tale interpretazione della disposizione in questione.

9/559-B/8. de Ghislanzoni Cardoli, Romele, La Grua.